

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI
ALL'ART. 71 DELLA COSTITUZIONE

«Abolizione degli istituti dell'interdizione e
dell'inabilitazione. Riforma dell'amministra-
zione di sostegno.»

annunciato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 92 del 19/04/2024

VIDIMAZIONE

SASSARI il 24 GIU. 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

QUALIFICA (Dott. Antonino Puledda)

FIRMA



I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 71 comma 2 della costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni.

Art. 1. Riforma dell' art. 404 del codice civile.

Il testo dell'art. 404 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 404. Amministrazione di sostegno.

La persona che, per effetto di una infermità fisica o psichica, o per effetto di condizioni fisiologiche tali da richiedere un trattamento socio-sanitario, si trova nella impossibilità, anche parziale, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare o dal Collegio, con competenza determinata dalla circostanza che la domanda provenga dal potenziale beneficiario o da altro soggetto, operanti presso il Tribunale del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Le funzioni di Giudice Tutelare, con riguardo ai provvedimenti relativi all'amministrazione di sostegno, non possono essere esercitate da magistrati onorari".

Art. 2. Introduzione dell' art. 404 bis del codice civile.

Viene introdotto il seguente articolo 404 bis al codice civile:

"Art. 404 bis. Obbligatorietà della difesa tecnica del potenziale beneficiario nel procedimento.

Per l'intero corso del procedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno, e per il successivo svolgimento della procedura, il potenziale beneficiario deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore.

I Consigli dell'Ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, nell'ambito degli elenchi dei difensori d'ufficio di cui all' art. 97 c.p.p., predispongono una sezione destinata ad accogliere i difensori da designarsi a richiesta dell'autorità giudiziaria nel corso del procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno. L'accesso a tale sezione, o la successiva permanenza in essa, è inibita:

- 1) agli avvocati che abbiano svolto o svolgano un incarico di amministratore di sostegno, tutore, curatore o che siano stati in qualunque modo destinatari di incarichi da parte del Giudice Tutelare o del Collegio;
- 2) agli avvocati che abbiano significativi rapporti di collaborazione professionale con colleghi che si trovino nella condizione di cui al precedente numero 1).

Ove il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno provenga da soggetto diverso dal potenziale beneficiario, la notifica dello stesso deve essere accompagnata da una informazione sul diritto di difesa, che deve contenere:

- 1) l'informazione sull' obbligatorietà della difesa tecnica nel procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno e nello svolgimento dell'istituto, con indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge al beneficiario;
- 2) il nominativo del difensore d'ufficio ed il suo indirizzo e recapiti telefonico e telematico;
- 3) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, il beneficiario sarà assistito da quello nominato d'ufficio;
- 4) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere alla beneficio di cui al punto 5);
- 5) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e delle modalità per richiedere il beneficio

Ove il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno provenga dal potenziale beneficiario, lo stesso viene dichiarato inammissibile dal Giudice Tutelare, con decreto motivato, quando non è corredato dalla nomina di un difensore".

Art. 3. Riforma dell' art. 405 del codice civile.

Il testo dell'art. 405 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 405. Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità.

Il Giudice Tutelare o il Collegio provvedono entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Qualora ne sussista la necessità e su richiesta del solo interessato, il Giudice tutelare o il Collegio adottano i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Possono procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria, dell'amministratore di sostegno, nonché della persona di fiducia ove designata ai sensi dell' art. 408, commi II o IV;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

- 3) dell'oggetto dell'incarico, con la specificazione che l'amministratore di sostegno non può compiere alcun atto in nome e per conto del beneficiario – se non per delega di quest'ultimo – e che non è ammessa forma alcuna di "sostituzione", nella presa di decisioni, della persona dell'amministratore di sostegno alla persona del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) della natura gratuita dell'incarico, salvi i casi in cui – su richiesta del beneficiario, sia stabilita una indennità periodica, determinata preventivamente nel suo ammontare;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al Giudice o al Collegio circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
- 7) dei diritti che il presente Capo riconosce in favore del beneficiario;

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il Giudice Tutelare o il Collegio, su richiesta, possono prorogarlo con decreto motivato pronunciato prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal Giudice Tutelare o dal Collegio nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura, così come ogni atto inerente la procedura, devono essere comunicati, entro dieci giorni, alla persona del beneficiario ed al suo avvocato, nonché all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga".

Art. 4. Riforma dell' art. 406 del codice civile.

Il testo dell'art. 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 406. Soggetti.

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417, ovvero da soggetto che abbia un documentato legame personale o affettivo con il beneficiario. Tali soggetti hanno diritto, salvo esplicito diniego proveniente dalla persona del beneficiario, di restare a conoscenza di ogni atto inerente la procedura.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti ad informare il potenziale beneficiario dell'esistenza dell'istituto dell'amministrazione di sostegno e delle sue caratteristiche".

Art. 5. Riforma dell' art. 407 del codice civile.

Il testo dell'art. 407 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 407. Procedimento.

Il soggetto che intende promuovere ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione di cui all' art. 5 del d. lgs. N. 28 del 2010. La finalità del procedimento di mediazione attiene all'individuazione, per soddisfare le esigenze del potenziale beneficiario, di soluzioni alternative alla limitazione della capacità di agire dello stesso. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nell'ambito della procedura di mediazione, la prima seduta, alla quale il potenziale beneficiario deve partecipare personalmente senza possibilità di conferimento di alcuna procura speciale per essere sostituito, dovrà essere esclusivamente dedicata all'illustrazione della disciplina giuridica ed ai conseguenti risvolti pratici dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. Tale seduta, quando le condizioni di salute del potenziale beneficiario non consentano spostamenti, dovrà essere tenuta presso il luogo di dimora dello stesso. In tale seduta, l'Organismo di Mediazione:

- 1) può consentire – previa intese con lo stesso Organismo - che singoli o associazioni rendano testimonianza del funzionamento dell'istituto;
- 2) consegna ai presenti, ed in particolare al potenziale beneficiario, copia – anche con modalità informatica – di ogni opuscolo informativo che sia pervenuto all'Organismo di mediazione in materia di funzionamento dell'amministrazione di sostegno;
- 3) dà atto dell'eventuale impossibilità del beneficiario – a causa delle sue condizioni fisiche o psichiche - di comunicare in alcun modo con l' esterno,